



Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Logistica
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gestione Gare

**RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOCOMUNICAZIONE
LIFESIZE CLOUD SAAS**

DISCIPLINARE DI GARA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

CIG 8396084BB1

Art. 1 - Oggetto della fornitura

La Società aggiudicataria della RDO si impegna a fornire, alla quotazione offerta e alle condizioni indicate nel presente documento, i prodotti indicati nella RDO, e più precisamente:

- il servizio Cloud SaaS Lifesize di Videocomunicazione (50 room, con max 100 utenti per room).

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l'aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 - Importo della fornitura

L'importo massimale complessivo a base d'asta della RDO è pari ad € 205.000,00, al netto dell'IVA.

Non sono previsti oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata dalla data di attivazione del servizio fino alla data del 16 gennaio 2023.

Sarà possibile per l'Amministrazione esercitare diritto di recesso anticipato dopo 18 mesi di utilizzo del servizio, con preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 4 – Presentazione delle offerte

L'offerta dovrà essere inoltrata entro il termine di scadenza per la presentazione delle stesse, per il tramite della piattaforma MePA.

L'operatore economico dovrà offrire un prezzo con due cifre decimali dopo la virgola. In caso di indicazioni di più decimali si procedere con l'arrotondamento in difetto se il terzo decimale è tra 0 – 4 e in eccesso se è tra 5 e 9.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Condizioni particolari di RDO e di Contratto
 - All. 1 - Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a integrazione;
 - All. 2 - Schema di DGUE;
 - All. 3 - Patti d'integrità di Agenzia delle Entrate;
 - All. 4- Documento conflitto interessi potenziale;
 - All. 5- Modulo Privacy;
- 2) Specifiche tecniche di servizio

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

Art. 5 – Modalità di partecipazione

Alla presente procedura potranno partecipare gli operatori economici in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta, dell'abilitazione al Bando "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)". Gli operatori economici potranno presentare offerta in proprio o in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito "RTI) o Consorzio ordinario, costituito o costituendo ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. nr. 50/2016, con altri operatori abilitati nel Mercato della Pubblica Amministrazione. Per la partecipazione di Impresa aderente al Contratto di Rete (c.d. Rete d'impres) si rinvia, per quanto compatibile, alle disposizioni previste per gli RTI. La partecipazione della Rete d'impres dovrà comunque rispettare quanto previsto dall'ANAC con Determinazione nr. 3 del 23/04/2013. È fatto divieto all'operatore economico di partecipare alla procedura in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI/Consorzio) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l'esclusione dalla procedura dell'Impresa e dei RTI/ Consorzi ai quali partecipa.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

Sarà escluso dalla procedura, e comunque non potrà risultare affidatario dell'appalto, l'operatore che:

- a) si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. nr. 50/2016;
- b) abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

L'insussistenza dei motivi di esclusione sopra indicati dovrà essere vantata, a pena di esclusione dalla procedura:

- dall'operatore economico singolo;
- da ciascun operatore economico in R.T.I. o in Consorzio ordinario;
- dal Consorzio e dai consorziati designati esecutori del servizio in caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, D.lgs. nr. 50/2016.

L'insussistenza dei motivi di esclusione dovrà essere attestata mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445. A tal fine potrà essere utilizzata la dichiarazione inclusa nel fac-simile di cui all'Allegato alla RdO ("Dichiarazione per la partecipazione"), di cui è richiesto l'invio all'interno della Busta Amministrativa virtuale, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo che segue.

Art. – 6 - Documentazione da produrre ai fini della partecipazione alla procedura

L'operatore economico dovrà produrre la seguente documentazione di carattere **amministrativo**, che dovrà essere contenuta nella Busta Amministrativa virtuale:

- a) "Dichiarazione per la partecipazione" reso secondo il fac-simile allegato alla RdO,
- b) DGUE
- c) Patto di integrità
- d) Conflitto di interessi
- e) documento privacy

La documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal Legale Rappresentante abilitato al Sistema.

L'operatore economico dovrà produrre la seguente documentazione di carattere **economico**, che dovrà essere contenuta nella Busta economica virtuale:

- "Offerta economica" direttamente elaborata e generata dal Sistema, che dovrà recare la firma digitale del Legale Rappresentante abilitato al Sistema. In caso di RTI/Consorzio, il documento "Offerta economica" dovrà essere inviato mediante invio congiunto degli operatori riuniti e dovrà recare la firma digitale: - del Legale Rappresentante, abilitato al Sistema, dell'Impresa mandataria/capofila in caso di RTI/Consorzio costituito che partecipa alla procedura; - del Legale Rappresentante, abilitato al Sistema, di ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio non costituito al momento della presentazione dell'offerta; - del

Legale Rappresentante, abilitato al Sistema, del Consorzio medesimo per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. nr. 50/2016.

E' causa di esclusione dalla procedura: 1) la mancata inclusione nella Busta Economica virtuale del documento "Offerta economica"; 2) l'assenza sul documento "Offerta economica" della firma digitale di Legali rappresentanti abilitati al Sistema.

Art. 7 - Esame delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvederà all'esame e valutazione delle stesse. Si provvederà in primo luogo al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e alla verifica dell'assenza, in capo agli stessi, di motivi di esclusione dalla procedura. Ove nulla osti alla prosecuzione delle attività, si procederà nello stesso giorno all'esame delle offerte presentate e alla redazione a sistema della graduatoria di gara. Diversamente tali attività verranno espletate nel primo giorno utile.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, è prevista l'esclusione automatica qualora il numero delle offerte sia superiore a 10 e le stesse presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter del citato decreto.

Si rammenta a tal proposito che l'art. 1, comma 20, lettera u), del D.L. n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019, ha modificato l'articolo 97 del codice dei contratti pubblici in tema di offerte anomale, con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso; nello specifico, sono previste due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda che il numero delle offerte ammesse sia, rispettivamente, pari o superiore a 15 ovvero sia inferiore a 15.

Si precisa altresì che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del codice, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia i ribassi offerti e le medie aritmetiche derivate dai calcoli verranno considerati naturali senza troncamento o arrotondamento.

Art. 8- Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo,

con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 9 – Fatturazione e pagamento

L'operatore economico potrà emettere fattura solo dopo la corretta attivazione delle licenze e procederà all'emissione di fatture trimestrali posticipate.

L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dalla Società.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106, 00147 Roma –
CF e P.IVA 06363391001

e inviate all'Agenzia delle Entrate – Divisione Risorse – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione – Settore Infrastrutture e Sicurezza - Ufficio Sistemi e Infrastrutture di Comunicazione – Via Giorgione, 159 - 00147 Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario **IPA: 42TVPB**.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura

elettronica):

dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;

- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell'Agenzia;

- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata mezzo posta elettronica dall'Ufficio Fornitori all'indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dalla Società.

Il fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio. Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

Ogni aggiudicataria dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati preventivamente alla stipula del contratto.

Ogni aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Ogni aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Ogni aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Ogni aggiudicataria darà immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.

In particolare, l’Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio,

sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 12 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 14 - Garanzia definitiva

Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi. Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'Agenzia medesima.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del c.c.;

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 15 Responsabile Trattamento dati

Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrebbe essere nominato, con separato contratto o altro atto giuridico scritto, dall'Agenzia delle entrate, Titolare del trattamento dei dati personali, quale "Responsabile" del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, si impegna a presentare all'Agenzia delle entrate le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali. Si impegna, altresì, ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di trattamento dei dati personali applicabili al trattamento dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è allegata alla RDO che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. L'Agenzia delle entrate tratta i dati personali forniti dal Fornitore per la stipulazione e l'esecuzione del Contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Agenzia delle entrate

potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di Richiesta d'offerta e sopra richiamate.

4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Agenzia. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Agenzia, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'art. 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato, con contratto o altro atto giuridico, quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento e al D. Lgs. n. 196 del 2003; (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni

modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

7.bis Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, non ricorre ad altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del Titolare de trattamento

8. Il Fornitore prende atto che l'Agenzia delle entrate potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa Agenzia volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Agenzia potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.

ART. 17 – PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato dall'Agenzia delle entrate, in corso di esecuzione contrattuale, con separato contratto o altro atto giuridico scritto, come Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE).

2. Il Fornitore in tal caso dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Titolare, riportati nell'apposito contratto altro atto giuridico, e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del Fornitore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nel Capitolato Tecnico, l'Agenzia delle entrate potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Agenzia delle entrate, ai suoi dipendenti e/o a terzi.

PER IL RESPONSABILE AD INTERIM
DEL SETTORE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria Grazia Funaro
(Firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente